

Statuto

dell'Istituto Culturale Mòcheno



Art. 1 - Istituzione e denominazione

1. L'Istitut Bersntol/Istituto mòcheno, ha sede a Palai en Bersntol/Palù del Fèrsina e assume la denominazione "Bersntoler Kulturinstitut".

Art. 2 - Scopo

1. L'Istituto ha per scopo la tutela e salvaguardia, la promozione e valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale della minoranza germanofona dei Comuni di Palai en Bersntol/Palù del Fèrsina, Vlarotz/ Fierozzo e Garait/Frassilongo, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche, alle espressioni storiche, alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo economico-culturale del territorio di insediamento della minoranza.

2. Per il raggiungimento di queste finalità il coinvolgimento e la partecipazione della comunità mòchena nella attività dell'Istituto rappresentano una modalità di particolare rilevanza nel lavoro dell'Istituto stesso.

Art. 3 - Compiti

1. All'Istituto sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi, il consolidamento ed il rafforzamento dell'identità culturale della minoranza mòchena;
- b) la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e degli usi e costumi della minoranza mòchena con i mezzi di informazione e di comunicazione anche attraverso la collaborazione con la scuola e attraverso l'organizzazione o la partecipazione a iniziative di studio e di ricerca;
- c) la determinazione e l'aggiornamento delle regole e delle norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità favorendo il processo di standardizzazione della lingua mòchena;
- d) l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli interpreti e traduttori della lingua mòchena e per il personale docente preposto all'insegnamento

della lingua mòchena;

e) la raccolta dei toponimi della zona di appartenenza conformi alle tradizioni e usi locali e la promozione dei relativi studi e ricerche;

f) la raccolta e lo studio dei beni, di materiali e di documentazione che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, alla cultura, agli usi e costumi della gente mòchena;

g) la promozione e la pubblicazione di studi e ricerche nei settori di cui alla lettera precedente;

h) l'istituzione di premi e borse di studio al fine di favorire l'apprendimento della lingua, la conoscenza, lo studio e l'approfondimento del patrimonio culturale, linguistico e della toponomastica originaria del territorio storico di insediamento della comunità mòchena;

i) la collaborazione e la cooperazione con enti e associazioni operanti nel territorio della Bersntol/Valle dei Mòcheni prestando assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dagli enti locali e dalle associazioni dell'area mòchena e delle aree limitrofe, la collaborazione e lo scambio con enti ed associazioni a livello nazionale, interregionale e transfrontaliero con particolare riferimento alle minoranze germanofone;

j) l'elaborazione di proposte di soluzioni a problemi culturali, sociali ed economici della comunità mòchena e di salvaguardia dell'ambiente, anche mediante la progettazione, la realizzazione e la gestione di un ecomuseo;

k) la promozione e il sostegno dello sviluppo delle arti, dell'artigianato, delle attività tradizionali e del turismo culturale compatibile e sostenibile, in collaborazione con enti e associazioni aventi gli stessi compiti.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da beni mobili e immobili, che a qualsiasi titolo pervengano in proprietà;

b) dal materiale espositivo;

c) da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione dell'Istituto.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Comitato scientifico;

d) il Revisore dei conti.

Art. 6 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Palai en Bersntol/Palù del Fèrsina, Vlarotz/Fierozzo e Garait/Frassilongo, designati dai rispettivi Consigli comunali;

b) un rappresentante designato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento;

c) un rappresentante designato dalla Giunta del Comprensorio Alta Valsugana;

d) un rappresentante designato dalla Giunta della Regione autonoma Trentino Alto

Adige/Südtirol;

e) il Presidente del Comitato scientifico.

2. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell'Istituto.

Art. 7 - Nomina e designazione dei membri del Consiglio di amministrazione

1. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale; restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere confermati.

2. Il rappresentante di cui alla lettera c) dell'articolo 6, deve appartenere alla minoranza mòchena ed è designato tenendo conto anche dell'indicazione espressa da parte di enti e associazioni della comunità mòchena.

3. Qualora le designazioni di competenza non pervengano alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla richiesta, provvede d'ufficio la Giunta provinciale.

4. Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

Art. 8

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione sono assegnati i seguenti compiti:

a) nominare al proprio interno ed a maggioranza dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente; a bis) approvare il piano delle attività di cui all'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità;

b) esaminare ed approvare il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

c) approvare il regolamento del personale e dell'organizzazione dell'Istituto individuando in tale sede anche le competenze del Direttore, ed in generale approvare tutti i regolamenti;

d) deliberare sull'attività dell'Istituto, anche delegando determinate funzioni al Presidente;

e) proporre modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;

f) nominare il Direttore dell'Istituto;

g) nominare i componenti del Comitato scientifico;

h) istituire gruppi di lavoro;

i) determinare la misura dell'indennità di carica del Presidente e del Vicepresidente, del Presidente del Comitato scientifico, del Revisore dei conti e i compensi agli altri componenti degli organi dell'Istituto e di eventuali gruppi di lavoro.

2. I membri del Consiglio di amministrazione possono partecipare alla discussione ed alla votazione sul provvedimento con il quale vengono fissate le indennità di carica ed i compensi.

Art. 9 - Convocazione e attività del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o su iniziativa di almeno tre membri del Consiglio stesso.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art. 10

Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione; è composto da tre a cinque

- membri e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. I membri del Comitato scientifico devono essere scelti fra docenti universitari, di istituti scolastici, universitari o di ricerca o esperti in materie linguistiche, storiche, filologiche, antropologiche o politico-sociologiche, o qualificati esperti che abbiano svolto attività o pubblicato studi aventi come oggetto questioni attinenti le minoranze linguistiche.
 3. Il Presidente del Comitato scientifico viene eletto dai componenti del Comitato stesso.
 4. Per la trattazione di specifiche questioni possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato scientifico, senza diritto di voto, rappresentanti di associazioni o enti della Bersntol/Valle dei Mòcheni o che operano nel campo delle minoranze linguistiche.
 5. Il Direttore dell'Istituto partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato scientifico e svolge le funzioni di Segretario.

Art. 11 - Attribuzioni del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico:

- a) esprime pareri al Consiglio di amministrazione sul piano di attività dell'Istituto;
- b) formula proposte in ordine alla programmazione annuale e pluriennale e propone l'approfondimento di specifiche tematiche scientifiche anche mediante l'istituzione di appositi gruppi di lavoro;
- c) esprime pareri su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'Istituto sottopostogli dal Presidente.

Art. 12 - Assemblee pubbliche

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico, congiuntamente, almeno una volta all'anno, indicano una pubblica assemblea al fine di illustrare l'attività svolta e di raccogliere indicazioni sulla futura attività.
2. Allo scopo di favorire la programmazione di iniziative comuni, il Consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico si riuniscono almeno una volta all'anno in seduta congiunta con i corrispondenti organi del Kulturinstitut Lusern/Istituto cimbro.

Art. 13

Il Presidente dell'Istituto

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed assicura l'unitarietà dell'indirizzo politico e scientifico dell'attività.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione;
 - b) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio di amministrazione e adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto;
 - c) presenta e propone il piano annuale e pluriennale di attività e assume, anche in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano stesso;
 - d) adotta in caso di necessità ed urgenza atti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo sottoporli a ratifica nella prima riunione utile, pena la decadenza dell'atto;
 - e) si attiva per il reperimento di fonti finanziarie aggiuntive per il conseguimento degli scopi statutari.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 14 - Il Direttore dell'Istituto

1. Il Direttore è capo del personale, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, collabora all'elaborazione dei programmi di attività dell'Istituto ed esercita le competenze a lui attribuite dal regolamento di organizzazione.

Art. 15

Personale

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto si avvale di personale:

- a) assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) assunto con contratto di lavoro a tempo determinato:
 - a. per fini sostitutori;
 - b. per fronteggiare particolari punte di attività non ricorrenti;
 - c. per l'espletamento di attività assunte in convenzione con i Comuni mòcheni;
- c) messo a disposizione dalla Regione, dalla Provincia e da enti pubblici;
- d) assunto con contratto di diritto privato;
- e) con contratto di lavoro autonomo.

2. Per il personale di cui al comma 1., lettera b) punto c., non trovano applicazione eventuali limitazioni fissate nelle disposizioni contrattuali.

Art. 16 - Il revisore dei conti

1. Il controllo della gestione finanziaria è effettuato dal Revisore dei conti.

2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio di amministrazione.

3. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, il Revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione.

Art. 17 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio al primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

3. Per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale nonché per l'attività contrattuale si applicano le corrispondenti norme della Provincia autonoma di Trento.

Art. 18 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, la Provincia assicura l'utilizzazione del patrimonio dell'Istituto per i fini di cui al presente statuto e alla legge provinciale istitutiva